

# UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

---

*Ex legge di bilancio 2020 (l. 160/2019) o  
in base alla nuova legge di bilancio 2021  
(l. 178/2020)*

## INTRODUZIONE

Da lunedì 18 gennaio è possibile la **compensazione senza limiti di importo** della prima tranche dei crediti di imposta sugli investimenti utilizzando i codici tributo per il modello F24 appena pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.

Con la risoluzione 3/E diffusa dalla Agenzia delle Entrate, sono stati **approvati i codici tributo da utilizzare per compensare in F24 i crediti di imposta** generati da investimenti in base alla legge 160/2019 e alla legge 178/2020.

Viene così a crearsi un intreccio normativo, che può venire riassunto nei seguenti **tre scenari** a favore dell’utilizzatore del credito di imposta:

	<b>Tipologia scenario</b>
1	Potranno essere portati in compensazione in F24 i crediti <b>della legge 160/2019</b> derivanti da investimenti <b>effettuati</b> (secondo i criteri dell’articolo 109 del Tuir) <b>nel 2020</b> che, entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono pure entrati in funzione o, se si tratta di beni Industria 4.0, interconnessi.
2	Potranno essere portati in compensazione in F24 i crediti <b>della legge 178/2020</b> relativi a <b>investimenti realizzati dal 16 novembre 2020</b> e nei primi 17 giorni del nuovo anno, che entro lunedì 18 gennaio, sono anche entrati in funzione o interconnessi.
3	Per i beni acquistati <b>dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020</b> , e già entrati in funzione o interconnessi, i contribuenti potranno scegliere sin d’ora tra <b>la legge 160/2019 e la legge 178/2020</b> , effettuando le adeguate annotazioni nella fattura del fornitore. Mentre per investimenti <b>fino al 15 novembre</b> vale solo <b>la legge 160</b> , per il periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 scatta una prima sovrapposizione tra le due norme. Gli investimenti effettuati in questi 45 giorni, cioè, possono essere collocati nell’una o nell’altra agevolazione a discrezione del contribuente. La legge 178/2020, infatti, non prevede, ad oggi, alcun divieto o vincolo nella scelta.

## Scenario 1: articolo 1, comma 185 e comma 191, legge 27 dicembre 2019, n. 160

### Presupposto soggettivo

Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato:

- **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**
- ovvero **entro il 30 giugno 2021** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

### Misura

Riconoscimento di un credito di imposta nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190, alle condizioni e in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

- in **cinque quote annuali** di pari importo;
- ovvero a tre per gli investimenti per beni immateriali 4.0 (di cui al comma 190).

### Presupposto temporale

Il credito di imposta potrà essere utilizzato a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali ordinari (di cui al comma 188);
- ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (di cui ai commi 189 e 190).

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

Scenario 2: articolo 1, comma 1051 e comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

#### Presupposto soggettivo

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato:

- dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;
- ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

#### Misura

Riconoscimento di un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

- in tre quote annuali di pari importo:
  - a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (di cui ai commi 1054 e 1055);
  - ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (di cui ai commi 1056, 1057 e 1058).
- in un'unica quota annuale:
  - Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  - Per il credito d'imposta spettante agli investimenti in beni materiali ordinari (ai sensi del comma 1054);
  - Per soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

### **Scenario 3: articolo 1, comma 185 e comma 191, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 1, comma 1051 e comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178**

Questo scenario viene creato dall'intreccio tra la legge 160/2019 e **la legge 178/2020** che, per gli investimenti effettuati **dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020**, dà vita ad una "zona grigia" normativa.

In questi 45 giorni, i beni acquistati e già entrati in funzione o interconnessi possono essere collocati nell'una (legge 160/2019) o nell'altra (legge 178/2020) agevolazione a **discrezione del contribuente**.

#### **Valutazione delle strategie fiscali**

Qui di seguito vengono riportati i principali elementi da tenere in considerazione nella valutazione del regime da adottare:

- **I crediti "nuovi" con tre rate**

Generalmente i contribuenti dovrebbero essere indotti a sfruttare i crediti più "nuovi", che dispongono di percentuali più elevate e si utilizzano in tre rate anziché cinque.

- **L'importo del plafond**

Se si prevede di superare il limite di spesa ammissibile nel primo blocco temporale di nuovi crediti, vale la pena imputare parte degli investimenti ai crediti della legge 160, utilizzando anche il relativo plafond.

- **Le diverse date di partenza delle compensazioni**

Nella legge 160 le date di partenza delle compensazioni slittano di un anno.

Ad esempio, un investimento effettuato a dicembre 2020 rientra sicuramente in entrambe le norme. Al 18 gennaio, però, si potrà effettuare la scelta solo se il bene è entrato in funzione (o interconnesso) sempre nel 2020. Se l'entrata in funzione (o interconnessione) è avvenuta nei primi giorni del 2021, infatti, la compensazione immediata spetta solo avvalendosi della legge 178; con la legge 160, invece, si slitta al 17 gennaio 2022 (anno successivo all'entrata in funzione).

- **Il codice da indicare e la integrazione della fattura del fornitore**

Nelle integrazioni della fattura del fornitore (con le modalità della risposta 438/2020) si dovrà richiamare la legge giusta.

Ad esempio, se a dicembre 2020 è stato acquistato ed è entrato in funzione un macchinario non 4.0 del costo di 10.000 euro (piccola impresa) e si sceglie il (più conveniente) regime della nuova legge di bilancio (10%), la compensazione (1.000 euro per ricavi sotto 5 milioni) si effettua con codice 6935 (anno 2020) e nella fattura si scriverà «comma 1054 L. 178/20». Diversamente, la compensazione sarà di 120 euro (un quinto del 6%) con codice 6932 e in fattura «comma 188, L. 160/19.

## MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

La compensazione dei crediti di imposta in argomento avviene tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e tramite i seguenti codici tributo:

<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>TIPOLOGIA DI BENE</b>
<b>6932</b>	“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”.
<b>6933</b>	“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
<b>6934</b>	“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.
<b>6935</b>	“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
<b>6936</b>	“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
<b>6937</b>	Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24:

- i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “**Erario**”
- in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “**importi a credito compensati**”
- ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “**importi a debito versati**”.
- Il campo “**anno di riferimento**” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.